Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 **ROMA — Venerdì, 10 settembre** **Numero 212.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 605 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, approvato con Nostro decreto del 3 settembre 1906, n. 522, ed esteso al R. corpo delle miniere con la legge del 5 luglio 1908, n. 408, e col Nostro decreto del 20 dicembre 1908, n. 828;

Visto l'art. 4, 2° comma, della legge 9 luglio 1908, n. 403, esteso al R. corpo delle miniere con l'art. 1° della legge 1° luglio 1909, n. 434;

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle gite che gli ufficiali del R. corpo delle miniere debbono fare per ragioni di servizio, e che richiedono più di un giorno d'assenza dalla loro residenza, computato ciascun giorno fra una mezzanotte e la successiva, sarà corrisposto per ogni pernottazione l'aumento di un 1/3 sulle indennità giornaliere stabilite secondo i vari gradi e secondo i casi, dal primo o dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522), estesa al Corpo reale delle miniere con la legge del 5 luglio 1908, n. 408, e col Nostro decreto del 20 dicembre 1908, n. 828.

Art. 2.

Detto aumento di pernottazione è indipendente da quello speciale stabilito all'art. 4, 1° comma, della legge 9 luglio 1908, n. 403, per eccezionali disagi o pericoli in occasione di pubbliche calamità.

Art. 3.

Nessuna indennità di pernottazione compete per i giorni in cui il funzionario rientra in residenza prima delle ore 24.

La durata dell'assenza, trattandosi di viaggi in ferrovia, si misura sull'ora di arrivo dei treni in base all'orario ufficiale, senza tener conto dei ritardi eventuali.

Art. 4.

Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

Il numero **CCXCIX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444, e 15 luglio 1909, n. 524;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 7 luglio 1909, fra S. E. il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società elettrica comense « A. Volta, » per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Camerlata ad Appiano e Mozzate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Bertolini.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

N. 68 di repertorio.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia Camerlata-Appiano-Mozzate.

Fra Sua Eccellenza l'avv. Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, giusta delega qui unita sotto il n. I, ed i signori: on. dott. Pietro Baragiola e ing. Giuseppe Pagani, rispettivamente presidente e direttore della Società elettrica comense « A. Volta » (anonima con sede in Como — Capitale L. 5,000,000, interamente versato) delegati a stipulare e firmare, giusta estratto della deliberazione del Consiglio d'amministrazione della predetta Società in data 18 maggio 1909, rilasciato dal signor dott. Italo Scudolanzoni, notaio in Como, in data 30 giugno 1909 qui allegato sotto il n. II:

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I.

Concessione.

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo accorda alla Società elettrica comense « A. Volta », che assume a proprie spese, rischio e pericolo, la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica Camerlata-Appiano-Mozzate in base al progetto di massima 20 febbraio 1907, firmato dall'ing. Pagani ed alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, o che saranno emanate.

Art. 2

Costituzione della servitù stradale.

Sulla strada provinciale Camerlata-Varese fino a Lurate e sulla consortile Caccivio-Appiano fino a Mozzate è costituita la servitù di cui all'art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444, salvo determinarne le condizioni per la conservazione del patrimonio stradale a norma dell'art. 4 della presente convenzione.

Art. 3.

Durata della concessione.

La concessione avrà la durata di anni sessanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della presente convenzione.

Alla scadenza della concessione le opere costituenti la tramvia e sue dipendenze, divengono proprietà degli enti ai quali appartengono le strade su cui la tramvia stessa è impiantata. Ove essi non intendano che sia continuato l'esercizio della tramvia debbono a norma di legge notificare alla Società in tempo utile tale loro decisione.

Art. 4.

Concorsi degli enti interessati.

Per quanto concerne le offerte degli enti interessati, la eventuale facoltà di riscatto, e le condizioni relative alla conservazione del patrimonio stradale, la Società si obbliga a regolare i relativi rapporti direttamente con gli enti proprietari delle strade.

I lavori d'impianto della linea sulle strade non potranno però essere iniziati finchè da dichiarazione inviata dagli enti stessi al Ministero non risulti che tali rapporti sieno stati effettivamente regolati per la parte relativa alla conservazione del patrimonio stradale. In mancanza d'accordo le condizioni per la conservazione del patrimonio stradale saranno determinate a norma di legge.

Art. 5.

Sovvenzione governativa.

Per la costruzione e l'esercizio della intera linea tramviaria lo Stato corrisponderà per anni 50 a decorrere dalla data di autorizzazione dell'apertura della linea all'esercizio completo per viaggiatori e merci una sovvenzione annua chilometrica di L. 1400 (millequattrocento) sull'intera lunghezza della linea, constatata in contraddittorio dopo l'apertura all'esercizio e misurata in orizzontale fra il punto d'innesto colla tramvia Como-Camerlata in piazza Camerlata, e l'estremo del binario di corsa di fronte alla stazione di Mozzate della ferrovia Saronno-Varese.

Agli effetti di tale liquidazione sulla lunghezza totale della linea misurata come sopra in confronto di quella risultante in metri 20,530 nel prospetto che forma base della concessione, sarà ammessa una eccedenza non maggiore del 2 0,0.

Il pagamento della sovvenzione sarà fatto in annualità posticipate.

Art. 6

Ripartizione della sovvenzione.

Prevedendosi nel piano finanziario un esercizio attivo, la parte di sovvenzione governativa riservata a garanzia dell'esercizio stesso è stabilita in un decimo della sovvenzione cioè in lire centoquaranta (L. 140) a chilometro, restando gli altri nove decimi, cioè lire milleduecentosessanta (L. 1260) attribuiti alla costruzione per tutti gli effetti degli articoli 7 e 19 della legge 12 luglio 1908, n. 444, i quali rispettivamente provvedono alla facoltà di emettere obbligazioni garentite sulla parte di sovvenzione governativa afferente alla costruzione, ed alla facoltà degli Istituti di emissione e delle Casse di risparmio di accordare anticipazioni sulle obbligazioni garentite e su quello emesse a norma dell'art. 171 del Codice di commercio.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della linea tramviaria suindicata la Società ha depositato a titolo di cauzione n. 28 titoli corrispondenti al capitale di L. 63,400 come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 1 rilasciata il 3 luglio 1909 dalla sezione di R. tesoreria provinciale di Como - servizio della Cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione suddetta sarà restituita proporzionalmente all'importo dei lavori e delle provviste eseguite salvo un'ultima rata non inferiore al quinto della cauzione totale che verrà trattenuta sino a dopo il collaudo finale dell'opera.

Art. 8.

Partecipazione ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico, di cui all'art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444, abbia raggiunta la somma di L. 8200, avrà luogo sull'eccedenza la compartecipazione dello Stato nella misura del 15 0[0 e degli enti interessati nella misura del 5 0[0.

La valutazione dell'ultra prodotto iniziale agli effetti della compartecipazione è fatta esclusivamente dal Governo senza alcuna ingerenza degli enti interessati.

La quota di compartecipazione degli enti interessati è versata alla Provincia, la quale provvede al riparto fra gli enti stessi in ragione dei rispettivi contributi senza alcuna responsabilità della Società.

Art. 9.

Costituzione di fondi speciali.

Fin dall'apertura all'esercizio della linea, la Società concessionaria dovrà iniziare la costituzione:

a) di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico e di armamento in misura di L. 100 per ogni chilometro di linea;

b) di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale mobile e d'esercizio costituito da una quota annua eguale al 2.50 0[0 del valore di acquisto di detto materiale;

c) di un fondo speciale per il rinnovamento della linea aerea nella misura di L. 50 per ogni chilometro di linea;

d) di un fondo speciale per il rinnovamento dell'impianto dell'officina di trasformazione a Caccivio costituito da una quota annua del 2.50 0[0 del costo d'impianto dell'officina stessa;

In casi di insufficienza di detti fondi la concessionaria rimarrà egualmente obbligata alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere mediante i fondi medesimi.

Art. 10.

Decadenza dalla concessione.

La Società concessionaria, oltre i casi previsti dalle leggi, decade di pieno diritto dalla concessione nei casi di scioglimento o di fallimento della Società.

Art. 11.

Revoca della concessione.

La concessione può essere in qualunque tempo revocata senza alcun indennizzo alla concessionaria:

1° quando la Società entro tre mesi dal termine stabilito all'art. 16 della presente convenzione non abbia compiuto l'impianto e posto la linea in condizioni di essere aperta all'esercizio, salvo che il ritardo sia giustificato e dovuto a casi di forza maggiore;

2° quando si verifichino gravi e ripetute contravvenzioni nell'esercizio, debitamente constatate a carico della concessionaria, o ne sia compromessa la sicurezza;

3° quando la Società venisse a mancare in qualsiasi modo agli obblighi assunti colla presente convenzione malgrado un ripetuto diffidamento e trascorsi 15 giorni dalla seconda diffida.

Art. 12.

Effetti della decadenza e della revoca della concessione.

Nei casi di decadenza considerati all'art. 10 ed in quelli di revoca della concessione previsti nel successivo art. 11, la Provincia e gli enti interessati avranno gli stessi diritti di rilievo del materiale di cui al successivo art. 13.

Quando la Provincia e gli altri enti interessati non intendano valersi di tale diritto, la Società concessionaria dovrà subito sospendere l'esercizio e, nel termine di mesi tre, dalla imposta cessazione dell'esercizio stesso, dovrà rimuovere tutto il materiale e rimettere le strade e le sue dipendenze nel primitivo stato, altrimenti tale materiale cadrà in piena proprietà della Provincia e degli altri enti interessati, senza obbligo di compenso o di indennità alcuna verso la concessionaria.

Art. 13.

Diritto di acquisto al termine della concessione.

Allo spirare della concessione e con preavviso di sei mesi la Provincia ed i Comuni interessati avranno il diritto di rilevare, in tutto od in parte, il materiale mobile e di esercizio, a prezzo di perizia, sulla base del valore effettivo al momento della cessazione, esclusa ogni considerazione di valore industriale rispetto all'esercizio.

Il prezzo sarà determinato da tre arbitri da nominarsi uno dagli enti proprietari della strada, uno dal concessionario ed il terzo di accordo, od in mancanza, dal presidente del tribunale di Como.

Le operazioni di stima verranno fatte entro un mese, che avrà principio 15 giorni prima dello spirare della concessione.

Rinunciando la Provincia ed i Comuni interessati al rilevamento, incomberà alla Società l'onere del ripristino della strada.

Art. 14.

Tassa di sorveglianza.

Dalla data del decreto Reale di approvazione della presente convenzione il concessionario pagherà al pubblico tesoro, sia durante la costruzione dei lavori, sia durante l'esercizio, l'annua somma di L. 30 a chilometro in corrispettivo delle spese di sorveglianza governativa.

CAPO II.

Costruzione

Art. 15.

Progetto esecutivo.

Entro quattro mesi dalla data del R. decreto di approvazione della

presente convenzione, dovrà essere presentato in doppio esemplare al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) per la relativa approvazione il progetto esecutivo della tramvia, composto di tutti i documenti prescritti e redatto in base al progetto di massima della Società dei trams elettrici comensi in data 20 febbraio 1907 e 25 settembre 1908, sotto l'osservanza delle prescrizioni suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 1739 del 28 novembre 1908. I documenti, dei quali deve essere costituito il progetto esecutivo, sono i seguenti:

a) un piano generale nella scala di 1|2000 con l'indicazione della linea tramviaria;

b) il profilo longitudinale della linea tramviaria alla scala di 1|2000 per le lunghezze e di 1|200 per le altezze;

c) le sezioni trasversali tipo nella scala di 1|100 della strada sulla quale la tramvia deve essere impiantata;

d) le sezioni trasversali nella scala di 1|100 pei tratti in cui la tramvia è in sede propria;

e) le sezioni trasversali delle opere d'arte esistenti attraverso la strada pubblica; in caso di travate metalliche i disegni delle medesime ed i calcoli di resistenza in rapporto al nuovo sovraccarico derivante dal passaggio dei treni;

f) le planimetrie di 1|500 delle stazioni ed annessi;

g) i disegni dei fabbricati;

h) i tipi di prova d'armamento, degli scambi, piattaforme, segnali, ecc.;

i) l'indicazione delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche da impiantarsi per porre fra loro in comunicazione le diverse stazioni, ed eventualmente le fermate;

l) i tipi definitivi del materiale rotabile e degli impianti di locomozione;

m) quei maggiori disegni che sieno necessari per la costruzione della linea e l'esecuzione dei relativi impianti.

Nei riguardi della trazione elettrica dovrà il concessionario dimostrare di avere adempiuto anche alle prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642.

Ove i documenti presentati non sieno sufficienti, dovrà il concessionario prestarsi alle ulteriori richieste.

Art. 16.

Incominciamento ed ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere intrapresi entro un mese dalla data dell'approvazione ministeriale del progetto esecutivo, e dovranno essere compiuti entro il termine di diciotto mesi dalla data medesima, in guisa che la tramvia possa entro tale termine essere pronta all'esercizio pubblico per viaggiatori e per merci.

Art. 17.

Andamento planimetrico ed altimetrico.

La linea, a scartamento di un metro, si stacca in piazza di Camerlata dal binario di raddoppio terminale della linea Como-Camerlata e raggiunge la strada provinciale Como-Varese che fiancheggia sul lato destro fino alla progressiva km. 7.415 attraversando i comuni di Rebbio Luccino, Macao e Lurate per poi entrare in sede propria e raggiungere così alla progressiva km. 7.980, dopo avere sottopassato la ferrovia Como-Varese, il paese di Caccivio, che attraversa tenendosi sul fianco sinistro della strada consortile. Sempre restando su questo fianco della strada, la tramvia raggiunge alla progressiva km. 12.100 il paese di Appiano che attraversa passando per la piazza Vittorio Emanuele, da dove poi si diparte per avviarsi verso Mozzate che raggiunge dopo aver attraversato i paesi di Veniano Superiore, Veniano Inferiore, Lurago, Limido e dopo essere passata dal fianco sinistro a quello destro della strada nella strettoia dell'abitato di Veniano Superiore.

La linea è a semplice binario e sarà munita di 10 binari di raddoppio alle progressive km. 2.540; 3.490; 5.200; 7.120; 7.890; 12.500; 14.250; 15.080; 17.640 e 20.450 oltre quella iniziale in piazza di Camerlata

Nella costruzione della linea saranno adottate curve di raggio non inferiore ai m. 25, salvo quella di metri 20 nella piazza Vittorio Emanuele di Appiano con interposizione di un rettilineo di lunghezza non minore di m. 7.50 fra due curve consecutive di flesso contrario.

Le pendenze non potranno superare il 67 0|0.

Di norma il binario seguirà nei rettifili e nelle curve un andamento parallelo all'asse stradale, curando la rettificazione dei cigli sui rettilinei e curve regolari in modo da osservare un corretto andamento planimetrico senza inflessioni nè raccordi viziosi, e seguendo senza alterazione di livellette il preciso profilo altimetrico delle strade.

I binari di scambio o di fermata dovranno essere collocati all'infuori dello spazio riservato al carreggio o sopra apposito ampliamento della via. Soltanto nei casi di riconosciuta necessità dello scambio e della impossibilità di collocarlo col raddoppio del binario fuori strada, si provvederà su questa all'impianto di scambio con controguide di sufficiente lunghezza, pavimentando l'intera tratta ed in tutta la larghezza della strada.

Su questi ultimi scambi le vetture non potranno sostare in fermata che il tempo necessario a dare il passaggio alle altre vetture circolanti.

Art. 18.

Zona libera per il carreggio.
Distanza del binario dagli ostacoli fissi.

La larghezza della strada carreggiabile dovrà essere portata con opportuni allargamenti fino alla sezione normale in corrispondenza alle sezioni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del cennato progetto di massima, mentre per le strade di Appiano e Veniano sulle quali verrà impiantata la tramvia, sarà provveduto con adeguati tagli giusta l'allegato n. 2-*bis* al detto progetto. Per gli altri punti singolari che non interessano lunghe tratte quali sono quelli corrispondenti alle sezioni 29, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50 e 51 del progetto summenzionato, dovranno essere adottate apposite cautele per garantire la sicurezza del transito, quali la fermata delle vetture tramviarie prima di impegnare le zone ristrette, il transito sulle zone stesse alla velocità del passo d'uomo facendo precedere le vetture da un battistrada, nonchè tutte le altre cautele che saranno prescritte dalla Commissione di collaudo.

In alcuni tratti dell'abitato ove, per la limitata larghezza della strada, non sia possibile lasciare una zona maggiore, sarà permesso, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, di lasciare una zona libera riservata al carreggio minore di 4 metri.

Resta inteso che la zona occupata dalla tramvia dovrà essere sempre libera all'uso pubblico in tutta la sua estensione, come se il binario non esistesse, quando e dove non sia momentaneamente coperto in qualche parte dai veicoli della tramvia, ai quali resta vietata, sia di giorno che di notte, qualunque fermata anormale, oltre quelle brevissime assolutamente indispensabili all'esercizio, salvo casi e circostanze di forza maggiore in seguito ad avarie, aviamenti od altri non imputabili a colpa della Società concessionaria, pei quali tutti però questa si obbliga di riattivare sollecitamente il libero transito sulle strade.

Gli ordinari conducenti, rispetto all'esercizio della tramvia, non avranno altro obbligo se non quello di far scostare prontamente dalla zona occupata dalle ruotaie i loro veicoli al passaggio di quelli della tramvia, per non intercettarne o ritardarne la corsa.

In corrispondenza degli attraversamenti delle strade, la Società concessionaria provvederà alla pavimentazione della zona stradale interessata, estesa all' interbinario e ad una larghezza di m. 0.50 esterna alle guidovie, con piccoli dadi di granito.

Ad eguale pavimentazione o selciatura dovrà provvedere la Società, quando lo si reputasse necessario nell'interesse visibile per le

zone stradali agli estremi della linea, nei punti di incrocio dei binari e degli scambi e di attraversamento di strade.

La linea di massima sporgenza del materiale dovrà distare non meno di ml. 0.80 dagli ostacoli o cigli di muri o fossi che, a giudizio dell'ufficio speciale delle ferrovie, possano in modo qualsiasi presentare pericolo al transito pedonale.

Soltanto eccezionalmente o per qualche ostacolo isolato tale distanza potrà essere ridotta fino a m. 0.60 quando ciò venga ammesso dall'ufficio stesso.

Negli scambi ove si avrà più di un binario, la distanza da asse ad asse di due binari contigui sarà tale che tenendo conto della sagoma del materiale circolante fra le parti più sporgenti di due veicoli incrocianti, si abbia uno spazio libero di almeno m. 0.70.

I pali di sostegno dei fili di servizio saranno impiantati esternamenta al ciglio, se libero, e diversamente contro i muri e gli ostacoli, adottando allora pali di ferro di spessore massimo alla base di m. 0.25, incassando al caso il maggior spessore nei muri. Possibilmente però, in corrispondenza di questi, i pali verranno completamente incassati nella grossezza dei muri stessi.

Art. 19.

Armamento.

Nei tratti di linea nell'interno degli abitati l'armamento sarà costituito con rotaie d'acciaio tipo « Phöenix », lunghe m. 12 del peso di kg. 33.50 al metro lineare con gola di larghezza non superiore a m. 0.035.

Esse saranno riunite fra di loro con ganasce a sei bulloni e poste direttamente sopra un letto di ghiaia dello spessore di m. 0.15.

Lo scartamento sarà mantenuto costante mediante tiranti piatti in ferro, con teste filettate a vite, munite di dado e controdado, da fissare in appositi fori praticati nel gambo delle rotaie.

Questi tiranti saranno posti a distanza di metri 2.00 l'uno dall'altro nei rettifili, e ad una opportuna minore distanza nelle curve, variabili secondo il raggio delle medesime.

Nei tratti di linea sulle strade ordinarie si adotterà l'armamento del tipo « Vignole » con rotaie d'acciaio della lunghezza di m. 12 e del peso di kg. 21 per ml. posate su traverse di legno in numero di 15 per campata con 16 piastrine per ciascuna campata nei rettifili e nelle curve di raggio maggiore di m. 100.

Nelle curve di m. 100 od inferiori, tutti gli appoggi saranno muniti di piastrine.

Le traverse avranno le dimensioni di m. 1.80 × 0.20 × 0.13.

Le rotaie saranno collegate fra loro con ganasce a sei bulloni e saranno fissate alle traverse con caviglie a vite.

I giunti elettrici da adottare dovranno essere quelli riconosciuti in pratica i migliori.

Il binario sarà sistemato in opera con massicciata di spessore non inferiore a m. 0.37 di cui m. 0.15 sotto il piano inferiore delle traverse, e della larghezza di m. 2.10 e sarà munito di contro rotaie interno ovunque occorra assicurare la regolare circolazione del carreggio.

Le rotaie saranno poste in tutto il loro sviluppo a perfetto livello col suolo stradale, in modo che non arrechino ostacolo all'ordinario carreggio e dovranno essere costantemente mantenute in perfetto stato, senza rialzi e dislivelli o depressioni col piano stradale, provvedendo inoltre la Società a quelle opere nell'interbinario e in radenza della rotaia esterna, che valgano, a giudizio dell'Amministrazione governativa, allo smaltimento delle acque senza creare brusche depressioni nel pavimento interno del binario, il quale deve pure essere in condizioni di comoda accessibilità ai rotabili ordinari.

Art. 20.

Binari di raccordo.

La Società deve, quando a giudizio del Governo non si oppongano ragioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio, acconsentire il raccordo con stabilimenti commerciali od industriali che ne facciano domanda e che assumano il carico delle relative spese.

Art. 21.

Attraversamenti d'altre linee.

La concessionaria non potrà fare alcuna opposizione, nè potrà avere diritti a compensi, nel caso di attraversamenti dei propri binari con altri di linee che venissero concesse, inteso che tali attraversamenti verranno eseguiti colle cautele e con le norme volute dalle esigenze dell'esercizio, da stabilirsi d'accordo fra i concessionari e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie), salvo solo il compenso al rimborso delle spese per gli eventuali oneri che risultassero a carico della concessionaria della tramvia.

Art. 22.

Prolungamenti e congiunzioni con altre linee.

È in facoltà dell'autorità competente di accordare ad altra impresa il prolungamento della tramvia lungo le strade in prosecuzione o in diramazione delle strade interessate dalla presente concessione, o che vi fanno capo per mezzo di altre strade.

Quando tuttavia si tratti di stabilire un servizio nuovo che debba avvalersi di tutto o parte della linea costruita dalla Società concessionaria, alla Società stessa è accordato il diritto di prelazione alle identiche condizioni della nuova intrapresa.

Non esercitandosi tale diritto nel termine di due mesi dall'invito, la concessione può essere liberamente accordata, restando obbligata l'attuale Società a dare passaggio sui propri binari al materiale mobile della nuova impresa, previ accordi con la stessa per gli orari, le tariffe e l'uso del binario della linea aerea e dell'energia della Società, dietro congruo compenso a questa da stabilirsi d'accordo o per mezzo d'arbitri a forma dell'art. 39.

Analogo passaggio sui propri binari e cogli stessi accordi e compensi da stabilirsi come sopra, dovrà la Società concedere al materiale mobile d'altre linee tramviarie intercomunali o interprovinciali, il cui impianto venisse accordato in allacciamento o in congiunzione alla tramvia della concessionaria.

Art. 23.

Collegamenti e servizio cumulativo e di corrispondenza.

La Società concessionaria è obbligata ad eseguire i raccordi e concludere gli accordi necessari per effettuare il servizio cumulativo e di corrispondenza tanto pei viaggiatori e bagagli che per le merci, con gli esercenti di altre linee tramviarie, ferroviarie o di navigazione, colle quali le proprie linee avessero punto di contatto

Art. 24.

Espropriazioni.

Agli effetti del 5° comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1906, le espropriazioni di terreno, occorrenti ora ed in avvenire per i tratti in sede propria e per ampliare o deviare la sede stradale riservata al transito ordinario e la sede destinata al servizio della tramvia, nonchè per la formazione dei piazzaletti di deposito della ghiaia e per occorrenti costruzioni di qualunque natura, saranno a tutto carico e spese della Società, e dovranno essere fatte le espropriazioni stesse al nome degli enti rispettivamente proprietari dei tratti di strada che dette espropriazioni interessano, con l'immediata trasmissione agli stessi della proprietà mediante trascrizione dei relativi contratti di acquisto a cura e spese della Società medesima, che dovrà pur provvedere alle colture catastali ed alla delimitazione della nuova proprietà con termini di pietra.

Le pubbliche imposte sui terreni espropriati se ed in quanto dovute, saranno per tutta la durata della concessione pagate dalla Società.

Art. 25.

Malleveria verso terzi.

La concessionaria si obbliga di prendere gli accordi coll'Ammini-

strazione telegrafica, coi concessionarî di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per fare luogo all'impianto della tramvia.

Si obbliga pure di tenere mallevati lo Stato e gli enti proprietarî da tutti i danni diretti ed indiretti che possono risultare dall'impianto ed esercizio della linea, di fronte anche alle opposizioni o pretese di indennizzo da parte di Società o di concessionari esercenti altre linee ferroviarie o tramviarie concorrenti o attraversamenti, rilevando lo Stato e gli enti stessi da qualunque litigio che a loro si possa intentare in causa dell'impianto e dell'esercizio medesimo.

Art. 26.

Riforme, modifiche e completamenti.

La concessionaria dovrà eseguire, a seconda delle risultanze e prescrizioni del verbale di collaudo, e in corso di esercizio a seconda le richieste dell'autorità governativa:

a) la riforma dei lavori di costruzione, di consolidamento o ripristino non eseguiti a regola d'arte nè in conformità dei progetti approvati e delle condizioni stabilite nella presente convenzione;

b) i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione della linea, di pendenza, accessorî e del materiale fisso, rotabile e d'esercizio;

c) gli aumenti e le modificazioni degli impianti, dei tipi e delle quantità del materiale rotabile e d'esercizio, necessari per il normale servizio pubblico.

Non ottemperandosi dalla concessionaria, nel termine prefisso, agli ordini ricevuti, sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici farvi provvedere d'ufficio a carico e maggiore spesa della concessionaria o di revocare la concessione.

CAPO III.

Esercizio

—

Art. 27.

Materiale rotabile.

Il materiale rotabile di prima dotazione dovrà essere costituito da non meno di:

N. 6 automotrici;
» 5 vetture rimorchiate;
» 4 carri merci.

Le vetture automotrici saranno provviste di due motori della potenza di circa HP 35 ciascuno alla tensione di 500 volts e saranno manovrate mediante due regolatori dalle due piattaforme.

La corrente presa per mezzo di un'asta con archetto arriverà al motore passando per un interruttore automatico, per un commutatore e per il regolatore.

Uno scarica-fulmini servirà a garantire i viaggiatori contro le scariche atmosferiche.

La larghezza della cassa misurata esternamente sarà di m. 2.

Le vetture automotrici saranno munite di due freni a mano agenti l'uno sui ceppi interni e l'altro sui ceppi esterni alle ruote, nonchè di un freno elettrico a solenoide capace di funzionare ancorchè manchi la corrente di linea, di due rabbiere, di campane di allarme con comando a pedale, di indicazione del percorso, di una lampada a riflettore asportabile o di un numero sufficiente di lampade per l'illuminazione interna e della piattaforma.

I fili conduttori elettrici, sulla vettura saranno accuratamente isolati e chiusi per modo che i viaggiatori non abbiano a soffrire alcuna molestia.

Tutte le vetture rimorchiate saranno munite almeno di un freno a mano a ceppi agenti sulle quattro ruote, e manovrabili dalle due piattaforme, nonchè del freno elettrico a solenoide.

L'illuminazione di queste vetture verrà fatta con un conveniente numero di lampade elettriche.

Durante l'esercizio il materiale dovrà essere eventualmente aumentato in relazione alle esigenze del traffico per un sicuro e regolare servizio.

Art. 28.

Visite e prove del materiale elettrico.

Gli impianti e le condutture per la trazione elettrica, come pure le vetture automotrici dovranno assoggettarsi a visite e prove secondo le norme prescritte nei capi I e II delle istruzioni ministeriali 24 gennaio 1899.

Quando la concessionaria intendesse introdurre modificazioni alle vetture od adottare un tipo nuovo, dovrà presentare la relativa domanda all'ufficio speciale delle ferrovie corredata dai necessari disegni e di una relazione giustificativa per la debita approvazione.

Art. 29.

Produzione dell'energia.

L'energia elettrica occorrente verrà fornita dagli impianti idroelettrici ed a vapore della Società sotto forma di corrente trifase alla tensione di 3600 volts circa.

In apposita officina elettrica, da costruirsi in conformità del progetto approvato, che sarà stazione ricevitrice della corrente proveniente dagli impianti sovra indicati, si collocheranno due gruppi trasformatori rotanti, ognuno capace di fornire circa 200 HP che è il massimo dell'energia occorrente all'esercizio normale. Uno dei gruppi così servirà di riserva oppure i due gruppi protranno funzionare in parallelo in caso di bisogni eccezionali. Si installerà pure una batteria di accumulatori a repulsione della capacità di 275 ampères-ora. A somiglianza di quanto venne approvato per la sottostazione analoga in servizio della tramvia Camerlata-Cantù, detta batteria potrà essere sostituita con un motore termico di riserva a pronto incamminamento della potenza di 200 HP.

Art. 30.

Distribuzione dell'energia.

Il filo di servizio formato di rame indurito ed avente la sezione di 60 mm. seguirà a zig-zag l'asse del binario.

Dal filo di servizio la corrente passerà per le vetture e farà ritorno per mezzo delle rotaie, le quali saranno collegate con fili di rame di sezione conveniente. Questo circuito di ritorno sarà completato da opportuni cavi di rame disposti sotto terra.

L'altezza normale del filo di servizio sul piano stradale non sarà inferiore a m. 5.50, salvo quelle eventuali riduzioni strettamente necessarie per alcuni punti speciali nei quali l'altezza normale non potesse essere mantenuta.

I supporti a cui saranno attaccati i fili di sospensione del filo di servizio dovranno essere solidi e stabili in modo da resistere agli sforzi dovuti alla pressione del vento, ai cambiamenti di direzione della linea ed alle distanze ineguali dei sopporti medesimi. I conduttori ed i fili di sospensione saranno solidamente attaccati ad isolatori.

Nei punti dove i fili di servizio passano sotto i fili telefonici e telegrafici sia attraversandoli o correndo sotto di essi, sarà disposta apposita protezione secondo le modalità che saranno prescritte dal R. ispettore dei telegrafi, in modo da impedire che in caso di rottura dei fili telegrafici o telefonici, questi vengano a contatto coi conduttori della corrente per la trazione elettrica.

La Società concessionaria è obbligata a provvedere per il perfetto isolamento di tutto il circuito elettrico, in modo da impedire qualsiasi danno alle persone ed impianterà una speciale comunicazione telefonica propria collegante le rimesse di Como con Caccivio, Appiano, Veniano e Mozzate e con tutti quei punti che a giudizio dell'Ufficio speciale delle ferrovie, fosse necessario di collegare per la sicurezza della circolazione dei convogli.

L'Amministrazione dei telegrafi dello Stato avrà la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione delle proprie linee telegrafiche e

telefoniche che a suo giudizio riterrà necessario, addebitandone la spesa alla Società concessionaria della tramvia in quella misura che riterrà equa, tenendo debito conto delle altre cause che influiscono nel consigliare le misure di protezione (condutture dell'impianto elettrico per distribuzione di forza motrice ed illuminazione).

Art. 31.

Visita di ricognizione.

Ultimata la costruzione della linea e fatto collaudare il materiale rotabile, la Società concessionaria dovrà promuovere dal Ministero (Ufficio speciale delle ferrovie) la visita di ricognizione per riconoscere se la linea sia atta ad un sicuro e regolare esercizio.

In tale visita da effettuarsi da un funzionario dell'Ufficio speciale delle ferrovie in concorso del concessionario e con l'intervento dei rappresentanti degli enti proprietari delle strade, verrà accertata anche nei riguardi della viabilità ordinaria e delle proprietà private, se la linea corrisponda alle stabilite prescrizioni e si possa aprire al pubblico esercizio determinando altresì le speciali cautele e prescrizioni che fosse necessario adottare per l'esercizio, le tabelle di percorrenza e quelle di composizione e frenatura dei treni, la velocità nelle varie tratte della linea, gli orari, ecc.

L'apertura all'esercizio pubblico non potrà avvenire, se non in seguito ad autorizzazione del Ministero (Ufficio speciale delle ferrovie) previa approvazione dell'orario.

Art. 32.

Numero dei treni.

L'esercizio della tramvia, tanto pel servizio passeggieri e bagagli, quanto per il servizio merci, dovrà essere fatto in modo regolare ed ininterrotto mediante l'istituzione di un numero minimo di 10 coppie di corse al giorno, e cioè dieci di andata e dieci di ritorno.

Alle maggiori esigenze che si manifestassero nelle ricorrenze di feste, fiere, mercati e simili occasioni di particolare affluenza, la Società dovrà provvedere con treni supplementari, dando avviso della loro effettuazione e del relativo orario al direttore del circolo di ispezione delle ferrovie di Milano.

Le modificazioni d'orario dei treni ordinari dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 33.

Tariffe.

Le tariffe e relative condizioni per trasporto dei viaggiatori e delle merci, sia sciolto che a carro completo, nonchè per i viaggi di andata e ritorno e di abbonamento, dovranno essere presentate in tempo debito, per ottenerne l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici prima dell'apertura all'esercizio della tramvia.

Il prezzo ordinario per il trasporto dei viaggiatori non potrà mai eccedere per persona e per chilometro L. 0.06 nel caso di classe unica e L. 0.06 per la 2ª classe e L. 0.08 per la prima classe. Le frazioni di distanza superiori a 200 metri saranno computate come chilometri, quelle inferiori saranno trascurate.

Il prezzo definitivo subirà l'arrotondamento d'uso in meno od in più delle frazioni di 5 centesimi e il prezzo minimo dei biglietti potrà essere stabilito in L. 0.10 per persona, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

I biglietti di andata e ritorno debbono essere istituiti con un ribasso non inferiore del 20 0/0.

Le tariffe massime pel trasporto di merci dovranno essere formate sulla media di quelle in vigore sulle diverse tramvie esercitate cogli stessi mezzi di trazione meccanica nella Lombardia.

La Società si obbliga di attuare entro il termine di un anno dall'apertura dell'esercizio a favore della classe operaia e quindi per le corse quotidiane in orario nelle prime due ore del mattino, escluse le feste, una tariffa ridotta per la classe unica, ovvero per la 2ª classe, di almeno del 30 0/0 sul prezzo ordinario.

Art. 34.

Tessera di circolazione.

La concessionaria sarà obbligata a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie e i loro bagagli, nonchè a richiesta del Governo quei funzionari ed agenti dello Stato, i quali, per ragione di ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto il concessionario dovrà tener valide le tessere di libera circolazione permanente rilasciate dall'ufficio speciale delle ferrovie per gli incaricati della sorveglianza e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati, e i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio, che gli saranno richiesti dall'ufficio speciale medesimo.

Il concessionario dovrà pure trasportare gratuitamente i membri del Parlamento, il presidente, presidenti di sezione e componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e sottoprefetti; per i sottoprefetti, inoltre, il trasporto gratuito sarà concesso fino al capoluogo della Provincia di cui fanno parte.

Art. 35.

Sorveglianza.

La sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della tramvia è di spettanza del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 36.

Regolamenti.

Prima di richiedere la visita di ricognizione la Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) per il relativo esame ed approvazione i regolamenti di esercizio, quello per il pubblico e quello per il personale, uniformandosi per essi alle disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO IV.

Disposizioni diverse

Art. 37.

Cessione della concessione e dell'esercizio.

È nulla la cessione della concessione o dell'esercizio ad altra Società o Ditta senza il previo consenso da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 38.

Tasse di registro.

La presente convenzione sarà registrata col solo pagamento del diritto fisso di una lira.

Saranno parimente soggetti alla sola tassa fissa di una lira per ogni proprietà gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni o di altri stabili, necessari per la costruzione delle linee concesse e loro dipendenze, e per i successivi ampliamenti autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 39.

Questioni.

La decisione delle questioni d'indole puramente tecnica è riservata al Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per le altre questioni che insorgessero per l'interpretazione, e per l'esecuzione della presente convenzione, qualora il concessionario non si acquietasse alla soluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa, sentito il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni che ai sensi delle vigenti leggi, fossero di competenza dell'autorità giudiziaria saranno sottoposte, dalla parte che vi ha interesse, alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Roma, a

meno che le parti, con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un Collegio di tre arbitri i quali potranno essere autorizzati anche a pronunciare come amichevoli compositori.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo, o, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 40.

Domicilio del concessionario.

La Società concessionaria, per gli effetti della presente Convenzione elegge il suo domicilio legale in Como dove terrà anche la sede degli uffici di direzione e di amministrazione della tramvia concessa.

Art. 41.

Spese di contratto.

Le spese tutte della presente stipulazione sono a carico dell Società concessionaria.

Art. 42.

Approvazione della Convenzione.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo approvata per decreto Reale registrato alla Corte dei conti.

Fatta in Roma quest'oggi sette del mese di luglio dell'anno millenovecentonove.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
LUIGI DARI.
Il presidente della Società elettrica comense
PIETRO BARAGIOLA.
Il direttore della Società elettrica comense
Ing. *Giuseppe Pagani.*
Cayre Giacomo Rinaldo, teste.
Cappelletti Luigi, teste.
Il segretario
Carlo Petrocchi.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CCXCVII (Dato a Racconigi, il 25 luglio 1909), col quale si approva il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Carpi.

N. CCXCVIII (Dato a Roma, il 29 luglio 1909), col quale si approva lo statuto della Cassa agraria di Montescaglioso.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 agosto 1909, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Castiglione della Valle (Teramo).

SIRE!

Il commissario straordinario di Castiglione della Valle non può, nel periodo normale della sua gestione, riparare al profondo disordine che rese indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Egli, infatti, deve ancora condurre a termine il riordinamento dell'archivio; rivedere i conti arretrati; definire le molteplici pendenze per espropriazioni stradali; determinare e liquidare le numerose usurpazioni di suolo pubblico; iniziare i lavori pel riordinamento delle fontane; provvedere almeno ad una parziale sistemazione delle vie, applicando i ruoli di prestazioni di opera testè deliberati; apprestare i progetti e i piani finanziari per la costruzione di due importanti strade.

Necessità, perciò, prorogare di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castiglione della Valle, in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castiglione della Valle è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Volta Mantovana, addì 28 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 agosto 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Torino del Sangro (Chieti).

SIRE!

Per assicurare gli utili effetti della sua gestione, il commissario straordinario di Torino del Sangro deve ancora completare gli atti per la riscossione delle tasse applicate; sistemare il bosco comunale, e conseguire la reintegrazione delle parti di esso usurpate; rinnovare i fitti scaduti di terreni coltivabili, e i titoli di censi e canoni; definire le pratiche relative alla costruzione di un acquedotto consorziale; riordinare il servizio sanitario e la pubblica illuminazione.

Necessita, pertanto, prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Torino del Sangro, in provincia di Chieti;

Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Torino del Sangro, è prorogato di due mesi.
Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Volta Mantovana, addì 28 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 agosto 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Trecasali (Parma).

SIRE!

Per compiere la sistemazione dell'Amministrazione comunale di Trecasali, è necessario che il Commissario straordinario proceda all'accertamento delle responsabilità degli amministratori per maneggio di danaro; riveda le matricole delle tasse comunali; prepari il bilancio pel 1910; riordini l'archivio; rimpianti i registri contabili.

Non essendo, però, all'uopo sufficiente il periodo normale della sua gestione, che sta per scadere, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Trecasali, in provincia di Parma;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Trecasali, è prorogato di un mese.
Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Volta Mantovana, addì 28 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, 3.50 0[0 cioè: n. 261,251 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,077,493 del già consolidato 5 0[0) per L. 11.25, 10.50 al nome di Valerga Carlotta fu *Pietro*, minore sotto la patria potestà della madre Snitzer Luigia, domiciliata a Loano (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazion date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valerga Carlotta fu *Matteo*, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 528,754 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 18.75 al nome di *Mella Emiddio* fu *Pietro*, domiciliato in Campobasso, con vincolo cauzionale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *di Mella Emidio* fu *Pietrantonio*, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 899,978 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 190,959 del consolidato 3.75-3.50 0[0) per L. 67.50, al nome di Luciano *Elisabetta* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Escobar di Buenos Aires (America meridionale), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Luciano *Giulia-Isabella* di Giovanni, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 settembre, in L. 100.32.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

9 settembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*....	104.43 46	102.55 46	103.70 90
3 1/2 % *netto* ...	103.93 94	102.18 94	103.26 42
3 % *lordo*	72.20 83	71.00 83	71.14 49

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 12 della legge 14 luglio 1907, n. 511, in relazione con l'art. 9 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 n. 2626, con gli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con gli articoli 2 a 22 del R. decreto 14 novembre 1907, n. 749, contenente le disposizioni intorno agli esami di ammissione agli uffici della magistratura giudicante e del pubblico ministero, modificato dal R. decreto 16 maggio 1909, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 75 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione dimorano, domanda in carta da bollo.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà esattamente il domicilio e la residenza del medesimo, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato comprovante avere il candidato l'esercizio dei diritti civili;

d) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

e) certificato generale di penalità;

f) certificato medico di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

g) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un regio notaio.

La domanda ed i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*, *c*, *e*, del presente articolo.

Art. 3.

La domanda con tutti i documenti indicati nel precedente articolo, dovrà essere presentata al procuratore del Re entro il 30 novembre 1909.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti presentati dopo il termine anzidetto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso coloro che compiranno gli anni 21 al di là del giorno stabilito nell'art. 6 per cominciare le prove di esame.

Non saranno ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risulteranno di moralità e di condotta assolutamente incensurata.

Non saranno ammessi al concorso coloro che già per due volte in precedenti concorsi, in qualunque tempo tenuti, furono dichiarati non idonei, salva l'applicazione dell'art. 22 del suddetto R. decreto 14 novembre 1907, n. 749.

In caso di candidati ritiratisi durante le prove scritte in un precedente esame di concorso ai posti di uditore, si considererà come caduto, ai fini dell'art. 12 ultimo comma, della legge 14 luglio 1907, n. 511, e 5, penultimo comma, del R. decreto 14 novembre 1907, n. 749, quegli che non abbia conseguita la idoneità in una delle prove già compiute, di guisa che resti fuori dubbio che, anche se avesse proseguito negli esami, non sarebbe stato in nessun caso ammesso agli orali.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite nell'art. 12 della legge 14 luglio 1907, n. 511; e le disposizioni contenute nel citato R. decreto 14 novembre 1907, n. 749, colle modificazioni introdotte col R. decreto 16 maggio 1909, n. 270.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) Diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) Diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) Diritto penale.

Due almeno dei temi consisteranno nella risoluzione di questioni controverse e saranno formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto romano, diritto civile, procedura civile, diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale, diritto internazionale pubblico e privato, diritto ecclesiastico.

Gli esami di diritto costituzionale ed amministrativo verseranno sugli Istituti del diritto positivo vigente, ed in quello di diritto amministrativo sarà anche richiesta la cognizione dei principi di diritto (prescindendo da punti particolari), su cui si fondano i servizi di amministrazione sociale (sanità pubblica, strade, ferrovie, porti, banche, poste e telegrafi, istruzione pubblica, ecc.).

L'esame sul diritto ecclesiastico si aggirerà esclusivamente su quanto ha diretto rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

Inoltre, i candidati saranno ammessi, a loro domanda, all'esame orale su queste materie distintamente:

Filosofia del diritto, storia del diritto italiano, medicina legale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 17, 19 gennaio 1910, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che

avranno conseguito almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte e non meno di 21 su 30 nel totale delle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove obbligatorie non meno di 91 punti sopra 130, avendo riportato almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbligatorie la Commissione potrà aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente avrà sostenuto l'esame orale, avuto riguardo al risultato dell'esame stesso.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero dei voti riportati. In caso di parità di punti sono preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data di laurea, i più anziani di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Non potrà essere nominato chi avrà compiuto gli anni trenta anche dopo la classificazione generale dei concorrenti.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Roma, 15 agosto 1909.

Il ministro
ORLANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il R. decreto 21 luglio 1902, n. 331, con cui fu istituito presso la R. Università di Napoli l'Osservatorio vesuviano ed approvato il relativo ruolo organico del personale;

Vedute le tabelle *A* e *C*, annesse alla legge 19 luglio 1909, n. 496

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli all'ufficio di direttore dell'Osservatorio vesuviano presso la R. Università di Napoli, con lo stipendio annuo di L. 7000.

È obbligo del direttore suddetto di risiedere nella sede dell'Osservatorio stesso e di tenere nell'Università di Napoli un annuo corso di conferenze sulla vulcanologia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20, non più tardi del 10 gennaio 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in sei copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 7 settembre 1909.

Il ministro
RAVA.

Concorso al posto di professore di architettura nel R. Istituto di belle arti di Venezia.

È aperto fra gli artisti italiani il concorso al posto di professore di architettura nel R. Istituto di belle arti di Venezia, con l'annuo stipendio di L. 4000.

L'eletto del concorso è nominato per un bienno, trascorso il quale tempo può essere confermato stabilmente.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere consegnate personalmente, o fatte pervenire in piego raccomandato, al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e Belle arti) non più tardi del giorno 15 ottobre 1909.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato negativo di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

Ciascun concorrente deve poi avvalorare la sua domanda con titoli (di studi, di concorsi vinti, con saggi o fotografie di opere eseguite, con prove d'insegnamento, ecc.) atti a dimostrare la sua abilità all'insegnamento dell'architettura in un Istituto di Belle arti.

Dei titoli e dei lavori che si inviano, è da unire alla domanda (la quale, in ogni caso, deve essere spedita a parte e non inclusa nelle casse) preciso elenco in doppio esemplare con l'esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Le casse, le cartelle ed i pacchi dovranno recare esternamente, oltre il nome del concorrente, la scritta: « Concorso al posto di professore di architettura nel R. Istituto di Belle arti di Venezia » ed essere indirizzati, franchi di porto, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le anchità e Belle arti).

Roma, 7 settembre 1909.

Il ministro
RAVA.

Concorso generale a cattedre di canto nelle scuole normali maschili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a quindici posti di ruolo di insegnante di canto nelle scuole normali maschili governative.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare direttamente alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 15 ottobre 1909, la sua domanda in carta legale da L. 1.20. La domanda, nella quale il concorrente indicherà con esattezza la propria dimora e il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti che presenta, deve essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età

rispetto al limite dei 35 anni, salvo le disposizioni del 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, del 2° comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 237 del citato regolamento;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune dove il concorrente risiede, da cui risulti che questi è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale, di data non anteriore al 15 luglio 1909;

4° certificato di moralità rilasciato non anteriormente al 15 luglio 1909 dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma di abilitazione all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali conseguito a norma dei RR. decreti 13 settembre 1897 e 26 giugno 1902, o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati;

10° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso e il nome del concorrente.

Per la visita che farà al concorrente che lo richieda del documento n. 2, spettano al medico lire cinque, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico la relativa ricevuta.

Oltre al documento n. 4, il concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati. Chi partecipi a più concorsi deve presentare altrettante domande ed a ciascuna unire copia autentica dei documenti indicati ai nn. 6 e 7 e il cenno e l'elenco di cui ai nn. 8 e 9.

Non verranno accolte le domande che non saranno giunte al Ministero entro il 15 ottobre 1909, anche se presentate entro quel giorno ad uffici postali o ad altri uffici governativi; nè saranno sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti richiesti, o corredate di documenti non regolari.

Dopo il 15 ottobre 1909 non si accetteranno neppure nuovi titoli o pubblicazioni o parti di esse.

Gli esami consteranno di una prova pratica e di due prove orali e queste di un esperimento di lezione e di una discussione, che servirà anche come prova di coltura generale. Della sede e delle modalità della prova pratica, che saranno determinate dalla Commissione esaminatrice, nonchè del giorno in cui la prova avrà luogo, sarà data in tempo notizia ai concorrenti ammessi.

Prima che la prova pratica incominci, verranno lette ai concorrenti tutte le norme che per essa e per le prove orali sono stabilite dal citato regolamento.

Dopo il giudizio della prova pratica e dei titoli, ciascun concorrente riceverà comunicazione dei punti ottenuti nella prova pratica, del numero complessivo dei punti assegnatigli per i titoli e del posto ottenuto nella prima graduatoria.

Le prove orali avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Non saranno compresi nè fra i vincitori del concorso nè fra gli idonei quei concorrenti che nelle due prove orali abbiano ottenuto complessivamente una classificazione inferiore a sei decimi; nè potranno essere compresi tra i vincitori se non coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame avranno meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi e saranno stati classificati entro il numero dei posti messi a concorso. Quei concorrenti, che, avendo meritato una votazione complessiva non inferiore a 6/10, non saranno stati compresi nel numero dei vincitori, saranno ritenuti idonei per supplenze o incarichi temporanei.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, si provvederà ai posti di ruolo vacanti alla chiusura dello stesso e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare per iscritto all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1000, ma l'eletto che fosse già ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli in una scuola media governativa, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserverà la sua anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 7 settembre 1909.

Il ministro
RAVA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa turca continua ad occuparsi della questione dei Dardanelli. Il *Sabah* dice che sarà possibile discutere tale questione soltanto quando la flotta turca avrà raggiunto il rango di una flotta di media importanza. Il giornale respinge l'idea di una conferenza internazionale, e dice che le capitolazioni devono essere abolite per effetto dei progressi interni e non già in compenso della riapertura dei Dardanelli. Gli ottomani desiderano che la Russia rinunci al suo diritto di prelazione sulla linea ferroviaria Mar Nero-Erzerum confine russo. Questo sarebbe un atto di vera amicizia.

Secondo il *Tanin*, le filiali del Comitato giovane-turco tengono ora nei singoli *vilajets* delle conferenze per prepararsi al Congresso che si terrà alla metà di questo mese a Salonicco.

Dispacci giunti alla Porta dallo Yemen recano che

le tribù della *casbah* di Tehame si sottomisero. Le tribù delle *casbah* di Seide attaccarono di nuovo le truppe turche, ma furono respinte con gravi perdite.

Da Salonicco si comunica che gli albanesi si ritirarone da Prizrend, di fronte alle forze preponderanti di Giavid pascià, il quale si accinge al loro inseguimento.

Il generalissimo Mahmud Scefket pascià, il quale aveva chiesto che al suo arrivo a Salonicco non gli si rendessero gli onori militari, fu salutato molto cordialmente dal corpo degli ufficiali. Egli resterà colà due giorni solamente, poi partirà per Berlino passando per Vienna.

***

La situazione politica ungherese è sempre complicatissima. Il partito dell'indipendenza sarebbe ancora disposto ad assumere il Governo per introdurre, conforme il patto concluso con la Corona, la riforma elettorale, anche basandosi sul suffragio universale ed eguale. Il partito però vorrebbe ottenere delle garanzie per l'istituzione della Banca indipendente, e non sarebbe affatto disposto ad appoggiare qualche altro Governo che venisse incaricato dalla Corona della riforma elettorale.

Nei circoli del partito si dichiara quindi che l'unica via per risolvere la crisi consiste nell'accordo della Corona e del partito dell'indipendenza. Tutti gli altri esperimenti che si volessero tentare fallirebbero certamente.

***

La *Correspondance politique*, annunziando la pubblicazione d'un Libro verde bulgaro, dà qualche dettaglio sul suo contenuto.

Parlando dell'occupazione delle strade ferrate orientali, esso enumera i motivi che resero necessaria la presa di possesso per parte del Governo bulgaro. Si trattava d'assicurare la mobilizzazione eventuale dell'esercito bulgaro, avendo dimostrato il recente sciopero che tale mobilizzazione potrebbe essere gravemente compromessa. Importava inoltre soprattutto di mettere fine ai dissensi e ai numerosi conflitti fra la Compagnia e il commercio bulgaro.

In quanto alla proclamazione della Bulgaria a Regno indipendente, il Libro verde fa tutta la storia di questo avvenimento, e cioè dalla proposta di Malinof, appena il ministro ebbe sentore del progetto d'annessione della Bosnia-Erzegovina per parte dell'Austria-Ungheria, alla notizia che la Russia, l'Inghilterra e la Francia farebbero energiche rimostranze, ciò che affrettò la risoluzione di dichiarare l'indipendenza prima della presa di possesso dell'Austria. Il principe Ferdinando, da prima esitante, rifiutò e non cedette che alla minaccia di Malinof di dare le sue dimissioni.

***

La *Dépêche Marocaine* pubblica una lettera che le è stata indirizzata da Mulay Hafid, nella quale egli respinge le accuse mossegli relativamente ai supplizi inflitti ai prigionieri roghisti.

Questa lettera è una parafrasi di quella destinata in risposta alla Nota delle potenze. Hafid si meraviglia dell'indignazione manifestata, mentre i giornali hanno pubblicato senza emozione il racconto dei mali causati dal Roghi.

Il Sultano si appoggia sul Corano per giustificare la sua condotta ed afferma la necessità di seguire la legge religiosa.

Hafid aggiunge che egli è clemente facendo tagliare le membra invece delle teste.

Un periodo della lettera aggiunge: « Perchè non vi indignate voi pensando alle mogli ed agli orfani delle vittime della guerra nel Riff? ».

Mandano da Tangeri che una delle obbiezioni che il Magzen fa al programma dei lavori pubblici, è questa, che i lavori di viabilità delle città debbono essere pagati con tasse urbane e non da una Cassa speciale.

Il Corpo diplomatico, d'accordo col Comitato dei lavori pubblici, invierà una nuova Nota, con un programmma modificato, che sarà sottoposto all'approvazione del Sultano.

Un redattore del *Temps* ha avuto un'intervista coll'ambasciatore di Spagna, circa l'estensione delle operazioni spagnuole da Melilla verso i Kabdana.

L'ambasciatore ha dichiarato che la linea delle operazioni delle truppe spagnuole si è estesa, senza che l'obbiettivo sia stato affatto modificato, in seguito alla necessità di girare il Gurugù.

Le operazioni contro i Kebdana e verso il Cabo de l'Agua permetteranno alla spedizione di procedere senza essere molestata e di punire i riffani, ciò che rappresenta per la Spagna il solo obbiettivo.

Le operazioni proseguono in perfetto accordo con la Francia.

Telegrafano da Madrid che il generale Marina ha visitato Mulai Alì Scerif per trattare le condizioni della pace. Le tribù nemiche si sono già sottomesse ed hanno promesso di sacrificare animali e consegnare armi.

Tuttavia non si è addivenuti ad un accordo completo, perchè non tutte le tribù erano presenti. Il generale ha aggiornato allora la soluzione prendendo degli ostaggi in garanzia delle promesse.

Gruppi di Mauri si sono avvicinati a Souk el Arba, ma sono stati dispersi dal bombardamento.

***

Da Pietroburgo si comunica che l'ex-Scià di Persia lascierà quest'oggi Teheran sotto forte scorta militare per recarsi in Russia.

Il nuovo Governo persiano ha firmato il 7 corrente, alla presenza dell'inviato russo ed inglese, l'ultimo verbale, secondo il quale il Governo assume tutti i debiti dell'ex-Scià ed anzitutto il pagamento del prestito contratto presso la Banca russa, nell'ammontare di 60,000 marchi. In compenso l'ex-Scià cede allo Stato tutto il suo possesso fondiario nella Persia settentrionale.

Il Governo persiano ha inviato i gioielli dell'ex-Scià a Parigi. Si spera di ricavarne un milione di rubli.

BIBLIOGRAFIA

Giuseppe Signorelli. — *Il soggiorno di Vittoria Colonna in Viterbo.* — Viterbo, tip. Aldo Manuzio, 1909.

La critica moderna non si limita ad apprezzare con sottile analisi le creazioni degli artisti, degli scrittori e degli scienziati insigni, ma vuole benanche scrutarne l'anima cercandone le varie manifestazioni perfino nel santuario della vita privata, e non mancano coloro che si godono a seguirne anche le più minute vicende

attraverso a lettere e documenti. Pazienti indagini, che non sempre dànno all'umanità risultati di grande importanza, ma che pure hanno un interesse per taluni studiosi, nè sono sempre senza merito per la esattezza della storia. Così, non crediamo che aggiunga qualche fronda all'alloro ond'è cinta la fronte di Vittoria Colonna questa ricerca sul suo soggiorno in Viterbo; ma, trattandosi di sì nobile e virtuosa esistenza, di colei nella quale, a non parlar d'altri, Michelangelo aveva posto tanto alta stima e devoto affetto, anche codesta speciale monografia storica desta una certa curiosità. Non parliamo poi del pregio che vi deve attribuire la città a cui essa si riferisce, per indole sua e per ricchezza di monumenti e di memorie così propensa e adatta a studi siffatti.

Ed è naturale pertanto che se ne sia occupato l'egregio avv. Signorelli, viterbese, appartenente ad una famiglia che alla terra natia ha dedicato copia di cure e sacrifizi.

Svolta con sobria parola e con precisione di concetti, la memoria delinea esattamente le relazioni che la gloriosa Marchesana di Pescara ebbe con la città «delle belle donne e delle belle fontane». Ma quello che havvi in essa di più considerevole è la quantità di note circondanti - diremmo quasi affoganti - il testo, le quali ben dimostrano come il paziente autore abbia con grande amore e perspicacia studiata la tesi che imprendeva a trattare, a confortare la quale egli seppe aggiungere ancora la riproduzione di numerosi, autentici documenti. Certo l'assunto del soggiorno della poetessa nell'urbe turrita non poteva esser meglio provato e definito.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re giunse, ieri, ad Alba alle ore 9 per visitarvi l'Esposizione, accompagnato dal generale Brusati, dal generale Trombi e dal capitano di fregata Biscaretti di Ruffia.

Si trovavano ad ossequiare il Sovrano al Ponte sul Tanaro le LL. EE. i sottosegretari di Stato Calissano e Facta, il sindaco Viglino, gli onorevoli deputati Rebaudengo, Ciartoso, Calleri e Giaccone.

Il corteo reale, entrato in città, percorse la via Cavour, la piazza Vittorio Emanuele e la via omonima, imbandierate, tra due fitte ali di folla che acclamava entusiasticamente S. M. il Re.

Nel padiglione dell'Esposizione, trasformato in sala del trono, S. M. il Re venne ossequiato dal vescovo, monsignor Re, dal generale Petitti di Roreto e dagli ufficiali del 78° fanteria, dal prefetto comm. Molinari, dal conte Mirafiori, dal comm. Lissone, dal Comitato della Esposizione e dalla Giunta di Alba.

Indi S. E. Calissano presentò a S. M. il Re i sindaci dei Comuni e della Provincia e le rappresentanze operaie, intervenute numerosissime con 60 bandiere.

S. M., guidato da S. E. Calissano e dal cav. Strucchi, fece quindi una visita minutissima all'Esposizione, ammirandone ogni parte. La visita durò un'ora e mezzo.

Il Sovrano, sempre acclamato con grande entusiasmo, si recò poi a visitare la scuola enologica Umberto I, lo stabilimento Luigi Calissano e l'ospedale di San Nazzaro, ricevutovi dal presidente cav. Coppa e dai sanitari. S. M. ebbe per tutti parole di compiacimento.

A mezzogiorno S. M. il Re, salutato con calorosissime ovazioni, ripartì in automobile per Racconigi.

La città era animatissima; numerosissimi forestieri vi si recarono dai paesi vicini per assistere alla visita reale.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta, ieri hanno visitato, a Londra, Weybridge.

Gli esperimenti di aviazione. — Ieri sono continuate al campo di aviazione di Brescia le salite e le corse degli aeroplani e altre macchine volanti. Alcuni tentativi fatti da Anzani fallirono, sicchè il biplano Avis non riuscì a staccarsi dal suolo. Un ultimo tentativo riuscì incompletamente.

Riuscitissima fu la prova di Rougier sul biplano Voisin, oltrepassando i 100 metri di altezza.

Oggi, alle 14, incominciarono le gare obbligatorie.

I giornalisti inglesi. — I rappresentanti della stampa britannica invitati in Italia per iniziativa dell'Associazione pel movimento dei forestieri hanno ieri fatto una gita sul lago di Garda, mèta principale del loro viaggio.

Essi sono stati ovunque accolti con vivissimo entusiasmo.

Alla colazione sono stati fatti molti brindisi. Hanno parlato l'onorevole senatore Bettoni, il deputato Montresor, Britain e Yoxalle.

I giornalisti inglesi hanno fatto poi una gita a Bogliaco, visitandovi la splendida villa Bettoni, ove è stato servito un the.

Iersera la comitiva si è fermata a Salò, ove ha pernottato, dopo avere assistito ad un banchetto offerto dal Comune e dalla contessa Martinengo.

Il Congresso agrario. — L'ultima seduta del Congresso agrario nazionale testè tenutosi a Como venne presieduta dall'on. Scalini.

Il prof. Chigi fece la sua relazione circa l'allevamento degli animali da cortile e poi venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, considerata l'importanza dell'allevamento come largo cespite destinandolo all'esportazione ed al consumo e considerato il largo profitto che ritrae il capitale investito nell'allevamento, si propone di iniziare una propaganda per favorire l'avicoltura razionale e di invitare il Governo ad istituire stazioni sperimentali ».

L'on. Ottavi riferì sulla utilizzazione dell'uva americana destinata alla preparazione dei cosidetti vini senza alcool, delle conserve e delle gelatine di uva da collocarsi specialmente all'estero.

Quindi il presidente, augurando che non solo il Governo, ma anche i privati e le cattedre ambulanti provvedano alla risoluzione del problema agricolo nazionale, ha salutati e ringraziati i congressisti dichiarando chiusi i lavori del Congresso a Como.

I congressisti si recarono a Cantù per visitare le fabbriche di merletti, di seterie e di mobili.

I congressisti alpini. — L'altra mattina, i membri del Congresso degli alpinisti italiani proseguendo le loro escursioni scesero in Valpantena, e visitarono il ponte naturale di Vesa, il più grande del mondo, e le vicine grotte.

Dopo aver fatto colazione a Sentanna, i congressisti traversarono la valle dell'Adige, visitando il famoso e pittoresco Santuario della corona, e poi pernottarono a Ferrara di Montebaldo, che era illuminata e festante e dove i congressisti ebbero una cordialissima accoglienza.

Ieri, una comitiva salì per la Valdritta sulla più alta vetta del Baldo.

Congresso odontoiatrico. — L'Associazione

dentisti pratici italiani con sede in Torino, via Roma n. 93, invita tutti i colleghi d'Italia al Congresso che si terrà il 19-20 settembre 1909 in Firenze nei locali di proprietà municipale gentilmente concessi dall'illustrissimo signor sindaco di quella città. Scopo di questa riunione si è di discutere e determinare una linea di condotta uniforme e veramente giovevole alla difesa dei diritti per cui da tanto tempo si combatte.

I meccanici dentisti che intendessero partecipare al Congresso, dovranno inviare sollecitamente la loro adesione accompagnata dalla quota di L. 5 al presidente della Società « Carlo Oggenda », via Roma, 26, Torino.

Riceveranno di conseguenza al più presto possibile la tessera di riconoscimento.

Il luogo e l'ora del ritrovo sono fissati in Firenze all' Hôtel Fenice, via dei Pucci, 19, alle 9 ant. del giorno 19 corr.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie per la terza decade di agosto reca:

Le pioggie verificatesi nei varii giorni della decade sono riuscite molto vantaggiose alle campagne. L'olivo in molte località è bello e molto promettente. Il riso matura bene, e quasi generalmente si prevede buon raccolto. Abbondano le frutta e il fico.

L'uva è quasi dovunque buona e si prevede un esito eccellente.

La trebbiatura è terminata con prodotto ottimo. Continua la raccolta delle mandorle, il cui prodotto è scarso. Bello e promettente l'arancio.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze: *Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1908 — Parte seconda. Volume primo.* — Stabilimento tipografico Civelli.

Movimento commerciale. — Il giorno 8 corr., a Genova, furono caricati 92 carri di cui 11 di carbone pel commercio; a Venezia 128, di cui 48 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 83, di cui 57 di carbone pel commercio; a Livorno 140, di cui 28 di carbone pel commercio e 22 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 58, di cui 30 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *M. Colonna*, è giunta a Suda l'8 corrente.

Marina mercantile. — Il *Florida*, del Lloyd italiano, è giunto a Rio Janeiro, proseguendo per Genova. — Il *Bologna*, della Società Italia ha transitato da Tangeri per Buenos Aires. — Da Alessandria ha proseguito per l'Italia l'*Adria*, della N. G. I.

ESTERO.

Produzione del sughero nella Spagna. — Questa produzione si estende ad oltre 12) paesi, distribuiti nelle provincie di Gerona, Barcellona, Badajoz, Cacères, Huelva, Siviglia, Cadice, Cordova, Malaga, Toledo, Valenza, Castellòn, Santander, Salamanca e Madrid.

Il maggiore sviluppo dell'industria si verifica in Catalogna, specialmente nella provincia di Gerona, dove si trovano fabbriche importantissime. San Feliù de Guixols e Palafrugell sono i centri più attivi della Spagna nell'industria del sughero.

Il sughero catalano è dovunque meglio apprezzato, tanto per il suo colore rosa, come per la sua consistenza, che lo rende ricercatissimo per le bottiglie da *champagne*. Si vuole che l'industria dei tappi alimenti più di 30,000 famiglie, di 150,000 persone.

Ma la Spagna non ritrae da questa ricchezza naturale tutto il profitto che potrebbe ricavarne; essa esporta troppo sughero allo stato grezzo, o poco lavorato, invece di trasformarlo tutto in tappi nelle sue manifatture. Il sughero viene inoltre esportato a ritagli e cascami, che compressi e spediti in balle da 60 a 80 kg, in Inghilterra, Germania e Stati Uniti, sono destinati alla fabbricazione del *linoleum*.

Nella sola Catalogna si produce annualmente più di un milione e mezzo di tappi al prezzo medio di 12 pesetas al migliaio, e complessivamente di 17 milioni di pesetas.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SALONICCO, 9. — Il generalissimo Mahmud Chewet pascià è giunto iersera e rimarrà qui quattro giorni. Egli esaminerà la questione della riorganizzazione del terzo corpo d'armata; andrà poi ad Uskub dove passerà un giorno e poi partirà direttamente per Berlino, ove assisterà alle manovre. Si recherà indi a Parigi e ritornerà in Turchia per Marsiglia.

Il generale Djavid pascià, continuando la sua spedizione, ha distrutto il villaggio di Dolid e quello di Blassat, facendo un certo numero di prigionieri ed è ritornato a Prizrend, centro delle operazioni.

LONDRA, 9. — La Legazione di Persia smentisce la voce che l'anarchia continua a regnare in Persia, il Governo ha preso energiche misure per garantire la sicurezza delle vie di comunicazione.

FRIEDRICHAFEN, 9. — Alle 11.45 il Re di Sassonia ha fatto una seconda ascensione a bordo del *Zeppelin III*.

STUTTGART, 9. — Lo *Zeppelin III* è disceso alle 1.35 sul lago, presso i cantieri Sanzell ed è stato condotto subito nell'*hall* dei cantieri stessi.

BRESCIA, 9. — (Campo di aviazione). — Nel suo volo odierno Rougier ha oltrepassato i cento metri di altezza.

BRESCIA, 9. — (Campo di aviazione). — Curtis, nel premio per lo slancio, si è alzato da terra in 8"1|5.

Blériot riparte alle 18 facendo un altro bellissimo volo e prendendo terra dopo due giri.

La giornata così finisce fra la soddisfazione del pubblico che sfolla il campo.

Le gare obbligatorie cominceranno domani alle ore 14.

TEHERAN, 9. — L'ex-Scià di Persia ha lasciato stamane alle ore 4 la legazione di Russia ed è partito diretto in Russia.

COPENAGHEN, 9. — Oggi il rettore dell'Università ha presentato al dott. Cook il diploma di dottore onorario.

Erano presenti alla cerimonia il principe ereditario, il principe Giorgio di Grecia, l'esploratore Sverdrup, vari ministri e il ministro degli Stati Uniti.

Il dott. Cook ha pronunciato un discorso, ringraziando per l'onore accordatogli, pregando di non giudicarlo sino alla pubblicazione del rapporto sul suo viaggio e dichiarando infine che vuole inviare una nave in Groenlandia, per far ricerca dei due esquimesi suoi compagni e farli interrogare da persone imparziali.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — Un deputato interpella il ministro degli affari esteri sulla introduzione in Persia di armi per la via di Musi e del Golfo di Persico e domanda se si può sperare cha la Commissione di Bruxelles prepari presto le misure per mettere fine al contrabbando.

Il sottosegretario di Stato agli esteri risponde che sa che questo contrabbando di armi esiste in grande scala nel Golfo di Persico ed aggiunge che questa questione, che riguarda anche l'introduzione delle armi in India, è seguito da vicino dal Governo britannico.

Riguardo all'intervento della Commissione di Bruxelles per rimediare alla situazione, il sottosegretario dice che bisogna attendere la prossima assemblea di Bruxelles che si terrà il 14 dicembre per arrivare ad una soluzione.

FRIEDRICHAFEN, 9. — Il dirigibile *Zeppelin III*, con a bordo il Re di Sassonia con i personaggi del seguito ed il conte Zeppelin, è partito per un'ascensione alle 8.45 ed è disceso senza incidenti alle 9.30.

Il tempo è splendido.

COPENAGHEN, 9. — Il dott. Cook si recherà domani nel pomeriggio a Cristin Sand d'onde partirà direttamente per New York a bordo del piroscafo danese *Oscar II*.

MELILLA, 9. — Alle ore 6 del mattino sono giunti in questo porto i vapori *Puerto Rico* e *Rabat*; il primo portava tre batterie

ed una sezione d'artiglieria montata ed il secondo 110 artiglieri, 79 operai militari e 106 infermieri militari.

Il maltempo ha intralciato le operazioni di sbarco. Il generale Arizon, governatore di Melilla, malgrado la tempesta, è salito a bordo dei due vapori.

Il capitano di un bastimento, che fa servizio con Orano, dice di aver incontrato presso Cavessia una nave sospetta che gli sembrava fare il contrabbando.

È giunto pure a Melilla un grande vapore che farà parte della squadriglia di Marchica.

NEW-YORK, 9. — Il finanziere Harriman, detto il re delle ferrovie, è morto ad Arden.

WASHINGTON, 9. — Il servizio geodetico delle coste, dipendente dal Ministero della marina, che ha aiutato con la sua esperienza le ricerche del comandante Peary si è offerto come arbitro per risolvere la vertenza Peary-Cook e per consultare le note di Peary e paragonarle a quelle di Cook se questi vorrà. Il capo di tale servizio rende del resto omaggio all'Università di Copenaghen, composta di scienziati e rappresentanti di un popolo marittimo che ha un'esperienza secolare delle esplorazioni artiche, dicendo che Cook non poteva certo rivolgersi a gente meglio adatta per controllare le sue prove.

NEW-YORK, 9. — Il transatlantico *Mauritania* è giunto alle 4.30 del pomeriggio a Sandy Hoos battendo di mezz'ora l'ultimo *record* della traversata dell'Atlantico.

PARIGI, 10. — Il *Paris Journal*, ha da Bordeaux:

I passeggeri del vapore *Perù* dicono che il Venezuela ha rotto le relazioni diplomatiche colla Francia.

Nouveille, vice console francese, che si recava a Caracas a raggiungere il suo posto, ha ricevuto ordine di sbarcare a Fort de France e attendere nuove istruzioni.

MADRID, 10. — Il direttore della *Correspondencia de Espana* è stato arrestato.

È stata chiesta al Senato dal tribunale militare di Barcellona l'autorizzazione a procedere contro il senatore repubblicano Sol y Ortega per i fatti della Catalogna.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

9 settembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.26.
Umidità relativa a mezzodì	50.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	piovoso.
Termometro centigrado	massimo 28.3.
	minimo 17.2.
Pioggia in 24 ore	1.0.

9 settembre 1909.

In Europa: pressione massima 770 sull'Irlanda; minima 755 sui Pirenei.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 3 mm. sul Piemonte, Lombardia e Abruzzo; temperatura generalmente aumentata; piogge sul Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e nord Sardegna.

Barometro: livellato intorno 763 sulla penisola e Sicilia; minimo 759 sulla Sardegna.

Probabilità: venti moderati orietali sul Tirreno, deboli varii altrove: cielo generalmente vario; ancora mare mosso lungo le coste sarde.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 settembre 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	mosso	23 2	16 2
Genova	coperto	mosso	22 0	18 9
Spezia	—	—	—	—
Cuneo	coperto	—	18 9	13 5
Torino	coperto	—	18 9	12 5
Alessandria	coperto	—	19 1	15 3
Novara	coperto	—	21 0	15 0
Domodossola	coperto	—	16 2	12 9
Pavia	coperto	—	20 8	14 6
Milano	coperto	—	22 5	16 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	1/2 coperto	—	18 9	12 1
Bergamo	3/4 coperto	—	21 0	15 2
Brescia	coperto	—	22 1	15 7
Cremona	coperto	—	22 8	15 5
Mantova	sereno	—	24 6	16 2
Verona	3/4 coperto	—	24 4	13 1
Belluno	1/4 coperto	—	21 9	12 6
Udine	1/4 coperto	—	22 1	13 6
Treviso	sereno	—	24 7	15 7
Venezia	1/2 coperto	calmo	22 5	17 0
Padova	1/4 coperto	—	23 0	15 5
Rovigo	3/4 coperto	—	26 2	17 0
Piacenza	piovoso	—	21 8	15 2
Parma	coperto	—	24 6	16 0
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	24 9	12 1
Modena	1/2 coperto	—	24 3	16 4
Ferrara	nebbioso	—	25 6	16 2
Bologna	1/2 coperto	—	24 8	17 8
Ravenna	1/4 coperto	—	23 7	14 5
Forlì	3/4 coperto	—	24 2	15 0
Pesaro	3/4 coperto	calmo	24 4	16 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	24 0	14 0
Urbino	coperto	—	22 9	16 3
Macerata	1/4 coperto	—	23 5	15 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	22 0	14 4
Camerino	1/2 coperto	—	22 3	15 3
Lucca	coperto	—	25 0	15 3
Pisa	coperto	—	27 0	16 0
Livorno	3/4 coperto	legg. mosso	25 5	15 5
Firenze	3/4 coperto	—	27 0	16 4
Arezzo	3/4 coperto	—	26 0	15 2
Siena	coperto	—	23 7	15 1
Grosseto	1/4 coperto	—	25 6	17 2
Roma	3/4 coperto	—	25 6	17 2
Teramo	1/4 coperto	—	25 2	14 9
Chieti	1/4 coperto	—	21 4	15 6
Aquila	1/4 coperto	—	24 1	13 3
Agnone	coperto	—	26 8	14 9
Foggia	sereno	—	27 0	13 5
Bari	sereno	calmo	24 3	15 5
Lecce	sereno	—	27 6	17 0
Caserta	sereno	—	26 0	17 3
Napoli	1/2 coperto	calmo	23 7	18 8
Benevento	1/4 coperto	—	25 6	15 2
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	1/2 coperto	—	23 3	16 4
Potenza	sereno	—	24 4	14 6
Cosenza	sereno	—	26 4	14 5
Tiriolo	sereno	—	21 0	10 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	26 3	22 1
Palermo	3/4 coperto	calmo	27 4	18 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	22 0	19 9
Caltanissetta	sereno	—	25 0	20 0
Messina	1/2 coperto	calmo	24 5	19 5
Catania	coperto	calmo	26 9	19 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	22 6	16 7
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	26 0	19 8
Sassari	1/2 coperto	—	31 0	16 6

Direttore: G. B. BALLESIO, Tipografia delle Mantellate *TUMINO* RAFFAELE, *gerente responsabile.*